

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITÀ DELLA CLIENTELA

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore	Vedi Intestazione
Indirizzo	Vedi Intestazione

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto credito	Fido Più - APC Apertura di credito in conto corrente a revoca
Importo totale del credito	Euro 75.000 e oltre in funzione della delibera creditizia
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Durata del contratto di credito	A revoca
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	Se ricorre un giustificato motivo, al Consumatore può essere richiesto, in qualsiasi momento e senza preavviso, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi. Se non ricorre un giustificato motivo, al Consumatore può essere richiesto, in qualsiasi momento ma con preavviso scritto di 15 giorni, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi. In entrambi i casi la Banca effettua la prevista comunicazione al consumatore mediante lettera raccomandata o telegramma. In caso di recesso per giustificato motivo il Consumatore deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca mentre, in caso di recesso con preavviso, il Consumatore deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tasso debitore nominale annuo: • fisso del: 10,5000% • variabile: tasso finito del 10,5000% (indicizzato alla media mensile dell'euribor 3 mesi/base 360 mese precedente + spread 8,0100). Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. Tasso extra Fido variabile, pari al Tasso limite di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4 (c.d. "tasso soglia"), diminuito: - in caso di Apertura di credito di importo fino a euro 5.000, di -1,200 punti percentuale, pari al 15,7375 % (così calcolato: Tasso limite vigente pari al 16,9375 % -1,200 punti percentuale). - in caso di Apertura di credito di importo superiore a euro 5.000, di -0,500 punto percentuale, pari al 15,0500 %
---	---

	(così calcolato: Tasso limite vigente pari al 15,5500 % -0,500 punto percentuale). Detto Tasso limite, in base a quanto previsto dalla legge n. 108/1996, è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM più 4 (quattro) punti percentuali. Il TEGM che sarà applicato è quello vigente al momento in cui si verifica lo sconfinamento, riferito alla categoria e alla classe di importo di appartenenza. La misura del TEGM vigente è rilevabile dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione. Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili. In caso di utilizzo oltre l'importo dell'affidamento (c.d. "sconfinamento" o "utilizzo extra fido") è inoltre prevista la Commissione di istruttoria veloce (CIV): € 0,00 (zero). La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: - finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - finché lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in € 0,00 (zero).
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	13,0982 % Il tasso è calcolato alla data del 01/04/2025 ipotizzando il fido accordato a tasso fisso di euro € 1.500,00 con completo utilizzo per un trimestre, considerando: commissione di disponibilità' fondi (C.D.F.), pari a 0,5000 % trimestrale (*) costo comunicazione ai sensi di legge € 0,00
Costi	Commissione di disponibilità' fondi (C.D.F.): 0,5000 % * (*) L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata a tale titolo alla media dell'ammontare complessivo delle aperture di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso,

	anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato in tutto o in parte.
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso di ritardi di pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria delle Apertura di credito in conto corrente, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili in Filiale e sul sito internet della Banca. Il valore così calcolato applicabile alla data odierna è pari a: 15,5500 %. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire relativa alla normativa in materia si applicherà automaticamente al presente contratto in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di alcuna comunicazione.

4.ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso dal contratto di credito	Il Consumatore può recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.
Consultazione di una banca dati	
<i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.	

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasnpaolo.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasnpaolo.com,
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito www.intesasnpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito

www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Periodo di validità dell'offerta

Informazione valida fino al 30/06/2025 ad eccezione del TAEG valido alla data di calcolo indicata

Per saperne di più:

- la guida **"Il credito ai consumatori in parole semplici"**;
- la guida **"La Centrale dei Rischi in parole semplici"**.

disponibili sul sito www.Bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

ALLEGATO AL DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI"

INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDICE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO DAL CONTRATTO DI CREDITO

Il contratto "Fido Più" prevede l'utilizzo di un indice di riferimento (*benchmark*) per determinare il tasso di interesse.

Di seguito riportiamo le informazioni riguardanti l'indice di riferimento previsto dal contratto:

DENOMINAZIONE INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR a 3 mesi, base 360 mese precedente
NOME O DENOMINAZIONE DEL SUO AMMINISTRATORE	EMMI (European Money Markets Institute)
IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE	Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente. Il tasso effettivamente applicato al contratto al momento della stipula potrà essere diverso rispetto a quello indicato in fase di offerta, in considerazione dell'andamento dell'indice. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo degli interessi.